

COOP E TERZO SETTORE

di DON LORENZO SIMONELLI

Il regolamento del "ramo terzo settore" dell'ente religioso

Limiti, condizioni e suggerimenti utili per avvalersi della nuova disciplina, che richiama la consolidata esperienza dei "rami" Onlus.

La riforma del terzo settore e dell'impresa sociale **permette anche agli enti religiosi civilmente riconosciuti** che istituiscono un "ramo" di accedere a questa disciplina. Si tratta di una soluzione che richiama la consolidata esperienza dei "rami Onlus", che il legislatore aveva previsto creando le organizzazioni non lucrative di utilità sociale: l'art. 4, c. 3 D.Lgs. 117/2017 (Codice del terzo settore) e l'art. 1, c. 3 D.Lgs. 112/2017 (impresa sociale) hanno sviluppato quell'esperienza e ora consentono di dar vita al ramo di terzo settore o d'impresa sociale purché:

- siano **tenute scritture contabili separate** ;
- sia **adottato un regolamento** ;
- sia costituito il "**patrimonio destinato**".

Quest'ultima prescrizione è un'assoluta novità la cui portata attende di essere approfondita e precisata in quanto, stante il testo della norma, non dovrebbe avere come effetto la **segregazione** di una parte del patrimonio a beneficio delle sole attività del ramo e, dunque, non dovrebbe essere prescritta la necessità di una **dotazione minima**, come accade invece quando si crea un ente con autonomia patrimoniale perfetta (art. 22, c. 4 del Codice del terzo settore).

Se il tema del patrimonio destinato ha attirato l'attenzione della dottrina, degli operatori e di coloro che sono impegnati nella gestione di queste opere, non minor cura e prudenza chiede l'elaborazione del regolamento che, occorre ricordare, non istituisce un nuovo soggetto rispetto all'ente religioso che l'ha istituito. Per una sua corretta e opportuna redazione è necessario, anzitutto, individuarne i **contenuti essenziali** alla luce delle precisazioni elaborate dal legislatore delegato che affida al regolamento la funzione di **distinguere** (alcune attività) **senza separare** (l'unico soggetto giuridico). In secondo luogo, attraverso il regolamento, la riforma ottiene il risultato di far adottare all'ente religioso quei vincoli che assicurano anzitutto l'**assenza della finalità di lucro soggettivo** (divieto di distribuire gli avanzi di gestione) e la destinazione del patrimonio alle sole attività di interesse generale.

Nel contempo, un regolamento correttamente elaborato potrebbe anche essere una buona occasione per favorire un'**adeguata conoscenza** della struttura e del modo di funzionamento degli enti religiosi civilmente riconosciuti, che sono irriducibili agli enti del Libro I del Codice Civile (fondazioni e associazioni) e, ancor più, alle società commerciali. Infine, ed è una significativa novità rispetto alla disciplina dal regolamento del ramo Onlus, quello di terzo settore o d'impresa sociale potrà essere adottato (dall'organo amministrativo dell'ente religioso) solo con l'intervento di un **notaio**, essendo prevista la forma della scrittura privata autenticata o dell'atto pubblico.

Dunque, un comma breve, essenziale, ma che si fa carico di almeno un duplice risultato:

- consentire lo **sviluppo anche delle opere sociali e d'interesse generale gestite dagli enti religiosi**, che hanno un ruolo significativo all'interno del welfare del nostro Paese;
- rispettare il fatto che queste attività sono **intrecciate in modo ineludibile** con gli enti religiosi civilmente riconosciuti, la cui singolarità è un patrimonio per la società italiana.

"In allegato un [approfondimento](#) sul tema".